

di indagine (« sino alla conclusione delle indagini in corso »; « anche per ulteriori provvedimenti relativi al procedimento n. ... »); nel caso di specie, la documentazione complessivamente acquisita dal Comitato consente tra l'altro di riscontrare come tale provvedimento, per così dire « generale » (sia pure riferito ad un singolo procedimento), sia stato in realtà emesso in due distinte occasioni, sempre su richiesta della polizia giudiziaria, nell'ambito del medesimo procedimento: una prima volta in data 17 maggio 1997, con riferimento alla richiesta di decreti di intercettazione di conversazione tra presenti da attuarsi all'interno dell'abitazione e dell'autovettura di un soggetto nominativamente indicato; una seconda volta in data 11 giugno 1997, con riferimento ad altro decreto di intercettazione di conversazione tra presenti, già emesso — questa volta — il giorno precedente; il Comitato non ha potuto in proposito non interrogarsi circa la legittimità e l'opportunità di un atto che abiliti una volta per tutte la polizia giudiziaria a ricorrere all'ausilio tecnico del SISDE, ciò che sembra prefigurare in via di fatto una collaborazione continuativa dell'organismo informativo alle attività svolte sotto la responsabilità dell'autorità inquirente, ipotesi da ritenere esclusa, come detto ripetutamente dianzi, da un complesso univoco di disposizioni costituzionali e legislative;

3. ulteriori perplessità sono state determinate dal raffronto tra le circostanze di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* ed il contenuto dei commi 3 e 3-*bis* dell'articolo 268, comma 3, del codice di procedura penale. Questi ultimi prescrivono infatti che « le operazioni » di intercettazione « possono essere compiute esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella procura della Repubblica. Tuttavia, quando tali impianti risultino insufficienti o inadeguati ed esistono eccezionali ragioni di urgenza, il pubblico ministero può disporre, con provvedimento motivato, il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria ». Il successivo comma 3-*bis* prevede inoltre, per il caso in cui si proceda a intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche, che « il pubblico ministero può disporre che le operazioni siano compiute anche mediante impianti appartenenti a privati ». Dalle disposizioni richiamate emergono due precise indicazioni, la prima concernente il profilo della partecipazione di operatori degli organismi informativi e la seconda i presupposti e la forma del provvedimento giurisdizionale che dispone l'intercettazione.

Quanto al primo aspetto, il dettato delle norme richiamate sembrerebbe escludere la possibilità di un intervento, sia pure di ordine meramente tecnico, di personale appartenente ai servizi alle operazioni di intercettazione. È infatti evidente come gli impianti che si trovano nella disponibilità degli apparati informativi non possano certo ritenersi « in dotazione alla polizia giudiziaria » né, tantomeno, appartenenti a privati. Parimenti, a giudizio largamente prevalente del Comitato non sembra possibile ricondurre le apparecchiature di cui dispongono gli organismi informativi alla nozione di « impianti di pubblico servizio », quali invece debbono essere ritenuti quelli destinati alla comune fruizione della generalità dei cittadini per il soddisfacimento di interessi legati a bisogni essenziali, che si ritiene debba essere

assicurato, in una determinata epoca storica, mediante strumenti di regolazione pubblica (si pensi ad esempio agli impianti destinati alla gestione delle telecomunicazioni, nelle diverse forme in cui queste ultime si articolano).

In ordine al secondo aspetto, occorre rimarcare che il ricorso ad impianti diversi da quelli installati presso la procura della Repubblica competente, e dunque tali da non assicurare il pieno e diretto controllo dell'autorità giudiziaria, è subordinato all'accertamento di due condizioni, di cui si richiede la contestuale sussistenza: *a)* l'insufficienza o l'inidoneità degli impianti a disposizione dell'ufficio giudiziario; *b)* l'evidenziarsi di eccezionali ragioni di urgenza. Dell'esito positivo di tale esame il pubblico ministero deve quindi dare conto in apposito provvedimento motivato. Tali considerazioni sembrano in sé sufficienti a revocare in dubbio la possibilità per i servizi di attivarsi sulla base di provvedimenti impliciti ovvero di autorizzazioni generali, valide una volta per tutte.

Il Comitato ha in conclusione rilevato come l'effettuazione di attività di supporto tecnico da parte degli organismi informativi, pure assicurate sulla base di un apprezzabile spirito di collaborazione, potrebbe determinare oggettivamente un'elusione del disposto della legge ove tale attività risulti determinata, a monte, da provvedimenti non assistiti dai requisiti prescritti dall'ordinamento.

Mette conto in proposito precisare che al Comitato non sfugge il fatto che la Corte di Cassazione ha affermato, nell'ambito di talune decisioni, che la disposizione richiamata non trova applicazione in caso di intercettazione di comunicazioni fra presenti, sulla base della considerazione per cui queste ultime non possono essere intercettate se non mediante apparecchiature da portare in prossimità del luogo in cui si svolge la comunicazione da intercettare. L'argomento su cui fa leva la Corte risiede con ogni evidenza nel fatto che l'articolo 268, comma 3, del codice di procedura penale, nell'individuare lo strumento ordinario per l'effettuazione delle operazioni di intrusione, si riferisce testualmente agli impianti « installati » presso la procura della Repubblica: mentre tale aggettivo rimanda infatti ad apparecchiature fisicamente inamovibili, l'esecuzione delle intercettazioni ambientali presuppone dispositivi mobili e, comunque, agevolmente trasportabili.

A tale autorevole indirizzo, fondato nei termini testé esposti, si è obiettato che i commi 1 e 2 dell'articolo da ultimo citato risultano formulati in termini generali, con riferimento cioè semplicemente alle « comunicazioni intercettate » (di cui si dispone la registrazione, seguita poi dalla verbalizzazione delle connesse operazioni); ed inoltre che, proprio nell'ambito dell'articolo 268 del codice di procedura penale, il legislatore si è preso carico — evidentemente ravvisandone la necessità — di distinguere espressamente una determinata specie di intercettazione (quella di comunicazioni informatiche o telematiche) rispetto al più ampio genere « intercettazioni », cui sembra riferirsi il comma 3 del citato articolo 268. Né può essere taciuto che l'orientamento ricordato non appare consolidato in seno alla stessa Corte. Emerge infatti con evidenza la necessità di attenuare il rigore delle conseguenze cui condurrebbe l'interpretazione prospettata dal fatto che la Suprema Corte ha talvolta affermato che le intercettazioni ambientali

debbono essere « normalmente » eseguite mediante impianti in dotazione alla polizia giudiziaria.

Ma, al di là di tali considerazioni, che qui sono state svolte solo per scrupolo di completezza informativa, il Comitato rileva che l'indirizzo della Corte di Cassazione sembra mirare essenzialmente a fondare la legittimità di provvedimenti di autorizzazione all'esecuzione di intercettazioni ambientali carenti di specifica motivazione sul punto dell'inadeguatezza degli strumenti a disposizione della procura della Repubblica e dell'eccezionale urgenza del provvedere, ma forse non vale a legittimare l'utilizzo di apparecchiature diverse da quelle indicate dall'articolo 268. Come si vede, anche muovendo dalla elaborazione giurisprudenziale ora ricordata, l'essenza del problema che interessa al Comitato — che ha il compito di rilevare anche possibili momenti di crisi dell'azione dei servizi derivanti dall'insufficienza legislativa o da lacune della legge — non si sposterebbe: ammessa la legittimità di un provvedimento che non risulti puntualmente motivato in relazione all'esigenza di ricorrere a impianti esterni, resta comunque fermo il fatto che quelli in dotazione ai servizi di informazione e sicurezza non rientrano nel novero contemplato dal codice di procedura penale e, conseguentemente, non sembrerebbero utilizzabili per la legittima effettuazione di operazioni intrusive.

Né può revocarsi in dubbio che l'indicazione legislativa degli impianti attraverso cui procedere alle intrusioni nella sfera delle comunicazioni faccia parte delle garanzie che circondano l'istituto delle intercettazioni di comunicazioni o di conversazioni. Sicché l'inapplicabilità per ragioni tecniche — secondo il ricordato indirizzo maggioritario della Corte di Cassazione — dell'articolo 268, comma 3, primo periodo, alle intercettazioni di comunicazioni tra presenti non può anche comportare che queste siano effettuabili con qualsivoglia impianto, a prescindere da quelli elencati nel testo del ricordato articolo;

4. i documenti trasmessi non hanno consentito di accertare con chiarezza se gli operatori del SISDE incaricati di prestare il supporto tecnico abbiano o meno preso parte all'atto investigativo concretizzatosi nella realizzazione della registrazione più volte citata. Si afferma infatti nell'appunto trasmesso il 12 ottobre 1998, con riferimento alla registrazione in parola, che « Una volta eseguite le prove di funzionamento, le apparecchiature vennero poste nella esclusiva disponibilità della polizia giudiziaria che, sotto la direzione dei pubblici ministeri, provvide ad effettuare e gestire le registrazioni. Analoga assistenza, per eventuali malfunzionamenti, venne richiesta ed assicurata anche la mattina del giorno seguente, 12 giugno. In tale occasione il personale del servizio fu fatto stazionare al di fuori dei locali dove erano installate le apparecchiature, senza che potesse avere cognizione di quanto colà stesse avvenendo ». Tale formulazione è apparsa tale da ingenerare il dubbio se gli operatori del Servizio siano stati obbligati ad astenersi dal presenziare all'intercettazione solo nella giornata del 12 giugno, non sussistendo invece tale obbligo per le operazioni effettuate il giorno precedente. Al di là di tale profilo, ben maggiori perplessità ha per altro suscitato l'affermazione contenuta nell'appunto medesimo secondo cui « Il personale del servizio è rimasto a

disposizione della polizia giudiziaria, su espressa richiesta del sostituto procuratore e dei dirigenti DIGOS presenti, all'esclusivo scopo di assicurare, laddove si fossero verificati inconvenienti, l'assistenza eventualmente necessaria, in considerazione della complessità del materiale tecnologico impiegato; nessun dipendente del SISDE ha mai "gestito" gli apparati di registrazione né tanto meno ha preso in consegna alcun nastro di registrazione video o audio». Al riguardo, il Comitato si è interrogato in primo luogo circa il significato dell'espressione « rimanere a disposizione » della polizia giudiziaria, non essendo immediatamente evidente se in tale ambito dovesse intendersi o meno ricompresa la presenza fisica alle operazioni di intercettazione; ove per altro ciò fosse, si porrebbe il problema se, a giustificazione di tale presenza, potesse essere legittimamente addotta l'espressa richiesta in tal senso formulata dal pubblico ministero e dai dirigenti della polizia di Stato. In secondo luogo, tale affermazione non è apparsa interamente congruente con quanto affermato dal dirigente della DIGOS in occasione della sua deposizione dinanzi alla corte d'assise. Questi ha infatti asserito tra l'altro che: *a)* l'operatore addetto alle apparecchiature « doveva essere *almeno* un agente di polizia giudiziaria »; *b)* riferendosi altrove alla presenza di numerosi funzionari della polizia di Stato in occasione dell'intercettazione, « (...) non era necessario far partecipare tutti questi operatori nell'operazione ambientale, *oltre ai tecnici del SISDE*, sui quali aspettiamo una risposta direttamente dal Servizio »; *c)* rispondendo alla richiesta del presidente della corte d'assise se fosse in grado di riferire se l'apparato di videoregistrazione fosse manovrato dallo stesso agente che gestiva altro apparecchio di audioregistrazione, « l'apparecchio televisivo era manovrato ... che è stato acceso all'inizio e cambiate le cassette nei vari momenti, *manovrato dai tecnici del SISDE*, perché era particolarmente delicato, solo accendevano e *cambiavano le cassette* man mano che facevano ... » (...) « ... ed erano ... però i due apparati erano vicini, eh, i tre ... i dipendenti ... i nomi dei dipendenti del SISDE li ho chiesti io ... ». Sulla scorta di tali dichiarazioni, è sembrato potersi desumere l'impossibilità per un solo operatore di gestire entrambe le apparecchiature installate e, conseguentemente, l'esigenza di assistere costui nel manovrare il videoregistratore, nonché il fatto che tale assistenza sia stata prestata, in maniera continuativa, da operatori del SISDE, i quali, sempre stando a quanto riferito testualmente dal dirigente della DIGOS, erano senz'altro coinvolti nelle operazioni di cambio delle cassette « in corso d'opera ». È per altro da tenere in considerazione il fatto che nessuna evidenza di quanto sopra ipotizzato è emersa nel corso del dibattimento penale, per le ragioni di cui si dirà al paragrafo seguente. Il Comitato è consapevole dei limiti intrinseci del contributo informativo che può in via esclusiva derivare da un singolo passaggio di un verbale di interrogatorio, recante la trascrizione integrale e letterale di dichiarazioni rese in risposta a sollecitazioni estemporanee e comunque connotate da un ineliminabile grado di frammentarietà e di disarticolazione. Ciò nondimeno, il verbale delle dichiarazioni rese dal dirigente della DIGOS sembra costituire indice di un quadro di rapporti giuridici ed operativi avvertito in termini piuttosto sommari da parte degli stessi attori del procedimento.

2.3 *Le questioni emerse.*

Ciò premesso, il Comitato ritiene necessario precisare in via generale che, in coerenza con quanto sopra affermato, non si è mai perseguito nell'ambito dell'indagine svolta l'intento di evidenziare eventuali contraddizioni o lacunosità emerse dalla lettura dei documenti acquisiti che potessero rilevare sul piano dell'accertamento della verità processuale e che, in quanto tali, non potranno che costituire materia per le eventuali valutazioni istituzionalmente rimesse all'autorità giudiziaria. Proseguendo piuttosto nel metodo di lavoro che ne ha caratterizzato le iniziative sin dall'avvio della presente legislatura, volto ad evidenziare gli aspetti istituzionali ed ordinamentali sottesi alle vicende specifiche esaminate nel corso della sua attività, anche con riferimento al caso in esame il Comitato intende porsi in una prospettiva diversa e più ampia, idonea cioè a superare le singole evidenze fattuali della vicenda e ad apprezzarne invece gli elementi di insieme e di prospettiva.

Enucleando i profili problematici emersi dalle considerazioni svolte nel paragrafo precedente, il Comitato ha rilevato quanto segue:

a) le norme interne del Servizio che richiedono, ai fini della prestazione del supporto, la previa autorizzazione del magistrato competente nei riguardi della polizia giudiziaria, concessa anche in forma cumulativa, intervengono — come detto — in una situazione di carenza di specifici riferimenti normativi (ma, come si è detto, non certo di principi, che risultano anzi orientati in tutt'altro senso). Il Comitato ha dunque ritenuto prioritario verificare se la stessa attività di supporto tecnico, in sé considerata, trovi fondamento alla luce delle prescrizioni costituzionali e legislative vigenti;

b) in secondo luogo, rispetto all'accertamento della presenza o meno degli operatori del SISDE in occasione della registrazione, il Comitato ha ritenuto assai più rilevanti le conseguenze istituzionali cui avrebbe potuto condurre la prestazione del supporto in questione, anche quando autorizzato e limitato alla sola messa a disposizione di apparecchiature, nel caso in cui la conoscenza delle relative modalità fosse stata ritenuta dal collegio giudicante funzionale all'accertamento della verità processuale. Particolare delicatezza riveste in proposito una comunicazione indirizzata dal SISDE al dirigente della DIGOS di Roma, facente seguito alla richiesta da quest'ultimo avanzata in relazione proprio alla nota registrazione, mirante ad acquisire — tra l'altro — i nominativi del personale del Servizio presente alle operazioni di intercettazione. Tale comunicazione, nota al Comitato in quanto testualmente riportata in una lettera indirizzata dal dirigente della DIGOS di Roma al Presidente della competente corte d'assise e da questi trasmessa in copia al Comitato unitamente ai verbali di interrogatorio più volte citati, rappresenta il fatto che « l'identità degli appartenenti agli organismi informativi è, in via di principio, coperta da segreto, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 801/77 e della direttiva della PCM n. 2001.5/707 del 30.7.1985. Pertanto, i medesimi potranno essere comunicati, su specifica e motivata richiesta dell'autorità giudiziaria, ferme restando le eventuali misure in sede proces-

suale per tutelarne la riservatezza ». Per altro, nel prosieguo del giudizio in esame non risulta che il collegio giudicante abbia ritenuto di approfondire l'aspetto dell'identità degli operatori del SISDE incaricati di prestare il supporto tecnico necessario per la registrazione e delle attività da questi svolte. Osserva per altro il Comitato che, nel caso in cui l'orientamento dell'autorità giudiziaria fosse stato diverso e si fosse giunti a chiedere formalmente conto dell'identità degli operatori menzionati, l'Esecutivo, ove avesse ritenuto preminente l'interesse a tutelare l'identità medesima, non avrebbe avuto altro strumento che opporre alla richiesta della magistratura il segreto di Stato. In sintesi, l'effettuazione di una semplice videoregistrazione nell'ambito di un procedimento penale condotto per l'accertamento di un reato comune (pure se ovviamente di straordinaria gravità) avrebbe potuto potenzialmente innescare un meccanismo nel quale avrebbero potuto essere coinvolti il Governo ed il Parlamento, con esiti imprevedibili e comunque tali da risultare con ogni evidenza sproporzionati rispetto alla vicenda dalla quale il meccanismo medesimo aveva tratto origine;

c) la documentazione trasmessa non ha inoltre consentito di chiarire un aspetto assai rilevante della vicenda, tra l'altro direttamente e specificamente riferibile alle competenze istituzionali del Comitato.

È risultato infatti evidente e non controverso il fatto che il SISDE dispone di apparecchiature, anche sofisticate, che consentono di realizzare intercettazioni ambientali audio e video. Il Comitato non ha potuto quindi non interrogarsi circa le ragioni di tale disponibilità.

Ove infatti essa sia da ricollegare al fine esclusivo di porre la strumentazione a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, sembrerebbe più opportuno — anche sotto i profili dell'efficienza e dell'economicità — affidare definitivamente i macchinari a questi ultimi.

Se ciò invece non fosse, si renderebbe allora necessario svolgere un apposito approfondimento circa il fondamento e gli obiettivi posti a base della disponibilità delle apparecchiature in questione presso gli apparati informativi. Occorre infatti considerare che l'articolo 15 della Costituzione legittima le intrusioni nella sfera delle comunicazioni private solo nei casi previsti dalla legge e sulla base di provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, con le garanzie stabilite dalla legge. Tuttavia, gli operatori degli organismi informativi agiscono per il perseguimento di finalità non riconducibili a quelle proprie della giurisdizione e, conseguentemente, sono abilitati ad intervenire anche al di fuori ed a prescindere dall'attivazione di un procedimento giudiziario e delle garanzie a questo connesse.

Vengono qui in rilievo le cosiddette « intercettazioni preventive », disciplinate dall'articolo 226 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, dall'articolo 16 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sulla prevenzione del fenomeno mafioso, e dall'articolo 25-ter del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

A norma della prima disposizione, che sancisce la perdurante applicabilità dell'articolo 226-*sexies* del codice di procedura penale del 1930, a richiesta del Ministro dell'interno (o, per sua delega, degli altri soggetti ivi indicati) il Procuratore della Repubblica può autorizzare l'intercettazione di comunicazioni o conversazioni telefoniche quando ciò sia necessario per le indagini in ordine a talune categorie di delitti di particolare gravità (si rammentano ad esempio i reati contro la personalità interna e internazionale dello Stato, nonché, fra gli altri, quelli di banda armata, associazione mafiosa, omicidio, rapina, estorsione, sequestro di persona, cui si aggiungono taluni dei delitti contro l'incolumità pubblica di rilevante offensività, tra i quali quello di strage).

A norma della seconda disposizione, il Procuratore della Repubblica può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria ad eseguire intercettazioni telefoniche, telegrafiche ovvero comunque effettuate con collegamento su filo o ad onde guidate, per controllare che le persone sottoposte a sorveglianza speciale, sulle quali gravi o meno l'obbligo o il divieto di soggiorno, non continuino a porre in essere attività o comportamenti analoghi a quelli che hanno determinato l'applicazione della misura di prevenzione.

Sembra evidente che né la prima né la seconda ipotesi possono interessare gli operatori dei servizi, in quanto le indagini — sia pure per i gravi reati previsti dalle norme sopra richiamate — rientrano pur sempre nei compiti della polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria, mentre il controllo dei sorvegliati speciali non sembra, salvo casi particolari, riconducibile alle finalità degli organismi informativi.

Resta la terza previsione, rientrante nella disciplina delle attività di prevenzione-informazione relative ai delitti di associazione mafiosa, di sequestro di persona e di traffico di stupefacenti. Prescrive infatti l'articolo 25-*ter* del decreto-legge sopra richiamato che, su richiesta del Ministro dell'interno (o, per sua delega, del direttore della Direzione investigativa antimafia o degli altri soggetti ivi indicati), il procuratore della Repubblica può autorizzare l'intercettazione di conversazioni e comunicazioni telefoniche o comunque a distanza nonché intercettazioni tra presenti quando esse siano necessarie per le attività di prevenzione e di informazione in ordine ai delitti testé citati. Trattasi di attività rientrante certo nei compiti dei servizi, anche se tali compiti si estendono ben al di là della prevenzione dei suindicati delitti. Non appare pertanto semplice scorgere: *a)* come possa essere limitato solo a questa ristretta area dell'attività di prevenzione l'uso di uno strumentario costoso e sofisticato; *b)* come, nell'ambito delle misure volte a prevenire reati di particolare gravità, si giustifichi l'inclusione di alcuni e l'esclusione di altri crimini (come, ad esempio, il delitto di strage).

Tuttavia, per verificare in concreto — quanto meno sul piano quantitativo — la frequenza con cui lo strumento in oggetto trova effettiva applicazione, il Comitato ha invitato il Ministro dell'interno a fornire ragguagli circa il numero delle autorizzazioni complessivamente rilasciate dai competenti uffici giudiziari a seguito di apposita istanza del Ministro dell'interno. Quest'ultimo, corrispondendo tempestivamente all'esigenza conoscitiva rappresentata dal Comitato, ha

comunicato che nel corso del 1997 sono state autorizzate dall'autorità giudiziaria — su richiesta del Ministro dell'interno — dodici intercettazioni telefoniche ed una ambientale, mentre nel 1998 sono state disposte esclusivamente nove intercettazioni telefoniche.

Il carattere del tutto marginale — sotto il profilo quantitativo — delle intercettazioni preventive testimoniato dai dati testé riportati e l'analisi delle norme che disciplinano il ricorso a tale strumento hanno indotto il Comitato ad un'ulteriore riflessione. Sulla base delle considerazioni appena svolte, il Comitato ritiene infatti che il Governo ed il Parlamento, ciascuno per i propri ambiti di competenza, debbono prendere coscienza della singolarità della situazione emersa, per cui gli organismi informativi disporrebbero di apparecchi costosi e sofisticati per effettuare direttamente un numero limitatissimo di operazioni intrusive, apparecchi che sarebbero invece sistematicamente dati in prestito alle forze dell'ordine a titolo di supporto tecnico-operativo per una quantità di interventi straordinariamente superiore (si vedano al riguardo, al paragrafo 2.5, i dati relativi alle attività di supporto tecnico prestate negli anni 1997 e 1998, come risultanti dalle relazioni bimestrali inviate al Comitato; nello stesso paragrafo si dà per altro conto anche della progressiva riduzione di tali prestazioni a seguito degli interventi del Governo ivi richiamati).

Non sta comunque al Comitato individuare in concreto le soluzioni tecniche per porre rimedio alla situazione riscontrata, la cui conformità al canone costituzionale del buon andamento della pubblica amministrazione appare per altro oggettivamente meritevole di riscontro.

Conclusivamente può affermarsi che il nostro ordinamento, in ciò presentando una lacuna, non disciplina in via generale il ricorso a strumenti intrusivi nelle comunicazioni private da parte degli organismi informativi, sicché questi ultimi, al di fuori della limitatissima area sopra indicata, non avrebbero titolo ad effettuare legittimamente intercettazioni di alcun genere.

La situazione, evidentemente paradossale, pone tra l'altro gli operatori dei servizi di informazione e sicurezza dinanzi al rischio, già in concreto sperimentato (si vedano le ordinanze della Corte Costituzionale n. 426 del 1997, n. 266 del 1998 e n. 321 del 1999, e le sentenze della Corte medesima n. 110 del 1998 e n. 410 del 1998, pubblicate queste ultime sulla *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, prima serie speciale, n. 15 del 15 aprile 1998 e n. 51 del 23 dicembre 1998), di essere perseguiti dall'autorità giudiziaria per l'effettuazione di interventi intrusivi, pur coesenziali all'agire di qualsiasi servizio di informazione e sicurezza, ma dei quali il nostro ordinamento non detta tuttavia una specifica disciplina. Tali interventi sono dunque tali da poter apparire, magari solo *prima facie*, come integranti un illecito penale, anche se la doverosità degli interventi stessi — in relazione ai compiti istituzionali dei servizi di informazione e sicurezza ed al rango costituzionale dell'interesse alla cui tutela quegli interventi sono preordinati — potrebbe condurre ad invocare la causa di giustificazione dell'adempimento di un dovere (articolo 51 del codice penale). Ma il non escludere, *a priori*, la possibilità che, in applicazione di una causa di giustificazione, venga considerata non punibile un'in-

trusione nelle comunicazioni, se può valere a sbarrare la strada all'affrettata conclusione che gli organismi informativi debbano, almeno temporaneamente, evitare di compiere attività intrusive nelle comunicazioni e attività non convenzionali in genere (il che certamente si risolverebbe in un pregiudizio di fondamentali interessi costituzionali), non elimina tuttavia il disagio derivante dall'attuale carenza legislativa (o costituzionale ?) e rende doverosa la segnalazione di tale disagio al Parlamento, che ha il potere di provvedere.

Il rilievo e l'estrema delicatezza della questione ne impongono tuttavia una trattazione approfondita, che non può ovviamente trovare la sede sua propria nella presente relazione, dedicata agli specifici profili cui essa si intitola. È dunque sufficiente in questa sede farvi riferimento, nella misura in cui essa emerge quale ulteriore conseguenza problematica legata agli interventi di supporto tecnico-operativo. Resta ferma la necessità di una sua adeguata considerazione in sede parlamentare, cui potranno dare occasione sia un'ulteriore, eventuale relazione del Comitato, sia — auspicabilmente — l'esame dei progetti di legge miranti al riordino del settore delle informazioni per la sicurezza.

2.4 Le ulteriori iniziative.

Alla luce delle risultanze di tali accertamenti, il Comitato ha deliberato di acquisire direttamente dai responsabili istituzionali competenti gli elementi informativi necessari per chiarire, al di là degli aspetti immediatamente riferibili alla specifica vicenda della nota registrazione, il contesto istituzionale ed operativo in cui vengono a collocarsi le attività di supporto tecnico-operativo prestate dai servizi di informazione e sicurezza in favore della polizia giudiziaria.

A tal fine, il Comitato ha proceduto, nell'ordine, all'audizione del direttore del SISDE, prefetto Stelo (in data 3 febbraio 1999), del Ministro dell'interno, onorevole Jervolino Russo (in data 9 febbraio 1999), e del Ministro della giustizia, onorevole Diliberto (in data 16 febbraio 1999). Il Comitato ha in particolare convenuto circa l'opportunità dell'audizione del Ministro Guardasigilli, che pure non rientrerebbe nel novero degli usuali interlocutori dell'organo parlamentare di controllo, in considerazione: *a)* del disposto dell'articolo 110 della Costituzione, il quale, ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, attribuisce al Ministro della giustizia il compito di provvedere all'organizzazione ed al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, e, conseguentemente, di provvedere anche al reperimento ed alla distribuzione degli impianti necessari per l'effettuazione delle intercettazioni di conversazioni o di comunicazioni, da installare presso le procure della Repubblica ai sensi degli articoli 268, comma 3, del codice di procedura penale, e 90 delle relative disposizioni di attuazione; *b)* del rapporto di cooperazione che il Ministro della giustizia deve intrattenere, ai sensi del vigente ordinamento, con il Consiglio superiore della magistratura, cui egli può rivolgersi per segnalare esigenze o formulare proposte rilevanti in vista del migliore esercizio della funzione giurisdizionale. Tale posizione istituzionale è stata in particolare ritenuta funzionale al fine di porre in condizione

l'organo di autogoverno della magistratura di esercitare, ove ritenuto opportuno, le funzioni di indirizzo ad esso riconosciute dalla legge nei riguardi degli uffici giudiziari, particolarmente sotto il profilo delle modalità attraverso cui dare concreta attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge n. 801 del 1977, che, come detto più volte, escludono espressamente la qualifica di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria in capo agli appartenenti dei servizi di informazione e sicurezza e, soprattutto, li esentano dall'obbligo di rapporto sancito in termini generali per tutti i pubblici ufficiali.

2.4.1 L'audizione del direttore del SISDE.

Le principali informazioni rassegnate dal prefetto Stelo nel corso della sua audizione possono essere riassunte nei seguenti termini:

a) la prestazione da parte del SISDE del supporto tecnico alle attività della polizia giudiziaria nell'ambito di indagini condotte dalla magistratura costituisce attività ordinaria del Servizio, che viene svolta da tempo in attuazione dei principi di collaborazione con le forze dell'ordine previsti sia dalla legge n. 801 sia da direttive emanate dai Presidenti del Consiglio dei ministri avvicendatisi nel tempo;

b) il supporto in questione si sostanzia nella messa a disposizione di apparecchiature del Servizio e nella spiegazione del loro funzionamento al personale della polizia giudiziaria incaricato dell'esecuzione dell'atto investigativo, al quale le apparecchiature medesime vengono affidate per l'intera durata delle operazioni. Ove richiesti, gli agenti del SISDE forniscono altresì assistenza tecnica, spiegando le modalità di montaggio delle macchine e le misure da adottare nel caso in cui si verificano malfunzionamenti. Il direttore del SISDE ha categoricamente escluso che il personale del Servizio espleti altre funzioni e che, in particolare, intervenga ad alcun titolo all'atto di polizia giudiziaria;

c) le ragioni in base alle quali la polizia giudiziaria richiede frequentemente tale supporto al SISDE risiedono nel fatto che il Servizio dispone di apparecchiature particolarmente sofisticate, che non sono comunemente in possesso delle forze dell'ordine, e di personale altamente qualificato, provvisto delle conoscenze necessarie per utilizzarle al meglio; ciò consente tra l'altro al SISDE di organizzare corsi di formazione aventi lo scopo di mettere a parte degli operatori appartenenti alle forze dell'ordine le conoscenze in questione;

d) il supporto tecnico viene assicurato in una situazione di sostanziale vuoto normativo; il fondamento ed i limiti che caratterizzano l'attivazione del Servizio risiedono nelle norme di carattere interno che i responsabili del SISDE succedutisi nel tempo hanno ritenuto di emanare di propria iniziativa, individuando i presupposti giuridici ed i requisiti operativi del supporto alla luce dei principi generali dettati in materia dall'ordinamento; in tale contesto, ove la richiesta provenga da un organismo di polizia giudiziaria che sia stato

espressamente autorizzato dall'ufficio giudiziario procedente, il Servizio ritiene sussistente un vero e proprio obbligo di attivarsi;

e) quanto al fondamento specifico delle richieste, nel corso del tempo le direttive interne si sono mosse lungo la linea di richiedere in maniera sempre più stringente una specifica autorizzazione scritta per ciascun intervento, singolarmente considerato; per altro, in talune circostanze di particolare urgenza, il supporto è stato prestato anche sulla base di richieste formulate oralmente e successivamente ratificate per iscritto (anche in considerazione della pacifica legittimità dell'ordine impartito a voce);

f) le apparecchiature tecniche necessarie per gli interventi di supporto non vengono detenute dal Servizio all'esclusivo fine di porle a disposizione della polizia giudiziaria, nei casi e nelle forme sopra indicati; di esse il Servizio fa infatti uso anche nell'esercizio delle sue specifiche attribuzioni istituzionali, sempre nel più rigoroso rispetto delle finalità assegnate dalla Costituzione e dalla legge all'attività del SISDE; il prefetto Stelo ha per altro sottolineato nella stessa sede l'urgenza dell'intervento di una riforma legislativa della materia, che eviti ai responsabili ed agli operatori di esporsi a conseguenze pregiudizievoli sul piano giudiziario in connessione con lo svolgimento di attività doverose e rispondenti ai fini istituzionali del Servizio;

g) con riferimento ad un'eventuale redistribuzione delle risorse materiali tecnologiche, che trasferisca direttamente nella disponibilità degli organi della polizia giudiziaria parte del materiale detenuto allo stato dal SISDE onde evitare a quest'ultimo di attivarsi in contesti non riconducibili alle sue funzioni istituzionali e di andare incontro, come detto, a possibili « sovraesposizioni », il direttore del SISDE ha ritenuto che la questione avrebbe potuto essere meglio posta ai responsabili delle forze dell'ordine e, più in particolare, agli organi di decisione politica; non ha mancato per altro di rilevare come l'aggiornamento tecnologico costituisca un profilo determinante per la piena funzionalità del Servizio e per la sua idoneità a perseguire efficacemente gli obiettivi ad esso prefissati, e di segnalare la conseguente esigenza di garantire in ogni momento l'aggiornamento e l'adeguatezza delle conoscenze e delle dotazioni tecnologiche in possesso della struttura.

2.4.2 L'audizione del Ministro dell'interno.

Il Ministro dell'interno ha sostanzialmente ribadito quanto affermato dal direttore del SISDE con riferimento ai presupposti del supporto tecnico fornito dal Servizio e sui relativi limiti e modalità. Ha in particolare confermato trattarsi di interventi di natura squisitamente esecutiva, posti in essere sotto la supervisione del personale di polizia giudiziaria, cui fa capo, in via esclusiva, la relativa responsabilità, e tali da concretare una « partecipazione tecnica ad indagini giudiziarie mediate dagli organi di polizia giudiziaria ». Ha inoltre ribadito il fatto che nessun rapporto di dipendenza funzionale diretta si instaura in tali casi con l'autorità giudiziaria e che, di conseguenza, la persona incaricata di svolgere attività di supporto tecnico non assume le funzioni di agente o di ufficiale di polizia giudiziaria, in

conformità alle previsioni della legge n. 801 del 1977. Ai canoni predetti ha affermato essersi attenuto l'intervento prestato dal SISDE nell'ambito del procedimento per l'omicidio di Marta Russo.

Su un piano più propriamente politico, il Ministro ha per altro rimarcato quanto segue:

a) la disciplina dei presupposti e delle modalità delle operazioni di supporto non può essere ulteriormente lasciata all'esercizio della potestà amministrativa di autoorganizzazione posta in capo al vertice del Servizio, dovendo essere invece ricondotta al livello legislativo, in modo tale che l'esame e l'approvazione di tali procedure da parte del Parlamento valga non solo a riordinare con chiarezza l'assetto della materia, ma soprattutto ad assicurarvi il necessario grado di certezza;

b) le attività di supporto prestate dagli operatori del SISDE, con particolare riguardo a quelle che si estrinsecano nell'effettuazione di operazioni che non necessitano di strumentazione particolarmente sofisticata, possono senz'altro essere affidate alla responsabilità degli organi della polizia giudiziaria, cui andrebbero ovviamente trasferite le necessarie dotazioni materiali; ciò consentirebbe di scongiurare *in nuce* il rischio di trovarsi dinanzi alla scelta di dover privilegiare l'interesse della sicurezza del paese, attraverso la tutela dell'identità degli operatori, ovvero l'interesse al pieno dispiegamento della funzione giurisdizionale, consentendo agli operatori medesimi di « scoprirsi » per rispondere dinanzi all'autorità giudiziaria delle azioni compiute per supportare il compimento dell'atto investigativo;

c) tale obiettivo può essere perseguito in via amministrativa, senza dunque la necessaria intermediazione di provvedimenti legislativi; è ovviamente necessario condurre preliminarmente un'attenta analisi dei costi, d'intesa con il Ministro della giustizia, e conseguire la garanzia, sul piano organizzativo, che le attività investigative e processuali non abbiano a risentire pregiudizio; il Ministro dell'interno si è infine espressamente impegnato ad operare in tale direzione.

2.4.3 *L'audizione del Ministro della giustizia.*

Di estremo interesse si è rivelato il confronto con il Ministro Guardasigilli, che ha svolto talune considerazioni sui profili problematici approfonditi in occasione delle due precedenti audizioni, ovviamente arrecando uno specifico contributo dal punto di vista delle sue responsabilità istituzionali. Al riguardo, il Ministro ha in particolare affermato che:

a) per quanto riguarda il profilo relativo al ricorso a supporti tecnologici messi a disposizione dagli organismi informativi, al ministero della giustizia risulta che, attraverso la polizia giudiziaria, l'autorità giudiziaria abbia fatto ricorso ai servizi di informazione e sicurezza per disporre di apparecchiature di tecnologia particolarmente avanzata o comunque non in dotazione alle forze di polizia giudiziaria;

b) è tuttavia intenzione dell'amministrazione della giustizia contenere al massimo la possibilità di ricorso ai servizi di informazione per reperire i mezzi tecnologici necessari;

c) quanto all'ipotesi di una riallocazione delle risorse tecnologiche, esiste piena convergenza in ordine all'opportunità di accrescere la disponibilità di strumenti tecnici a favore degli uffici giudiziari e della polizia giudiziaria, mediante interventi cui è senz'altro possibile dare corso in via amministrativa; risulta al riguardo conforme a tale indirizzo il rilevante sforzo finanziario già posto in essere dall'amministrazione della giustizia per dotare gli uffici giudiziari di un cospicuo complesso di apparecchiature necessarie per l'effettuazione di intercettazioni.

Il Ministro ha infine convenuto circa l'opportunità di prospettare al Consiglio superiore della magistratura, seguendo un percorso procedurale senz'altro rispondente al dettato della Costituzione e della legge, l'ipotesi di segnalare agli uffici inquirenti le questioni legate alla prassi dell'utilizzazione di strumenti in dotazione ai servizi di informazione e sicurezza, alla luce dei problemi giuridici e materiali che ciò può comportare. Il Ministro si è infine impegnato a verificare l'esistenza presso il dicastero di sua responsabilità di eventuali pronunce o risoluzioni del Consiglio superiore della magistratura rese sulla materia in questione.

2.5 La conclusione dell'istruttoria.

A conclusione del ciclo di audizioni, il Comitato, pur ritenendo di aver conseguito elementi conoscitivi sufficienti a formulare osservazioni e proposte sul tema in esame, ha deciso comunque di attivare un'ultima serie di iniziative istruttorie, al fine di completare sotto ogni profilo il quadro di conoscenze necessario per sottoporre alle Camere con la più ampia cognizione di causa le proprie considerazioni.

La prima di tali iniziative è stata assunta sulla scorta di una specifica esigenza. Il Comitato ha infatti ritenuto necessario disporre di indici maggiormente approfonditi circa l'andamento dell'attività di supporto tecnico del SISDE considerata nel suo complesso. In tal senso, un primo indicatore è stato possibile trarre dalle relazioni bimestrali relative all'attività svolta dal SISDE che il Presidente del Consiglio dei ministri invia al Comitato. Nella sezione intitolata ai rapporti con la magistratura, viene infatti dato sistematicamente conto del numero degli interventi di supporto tecnico-operativo svolti nel periodo considerato a seguito di specifiche richieste degli organi di polizia giudiziaria appositamente autorizzati dell'autorità giudiziaria, suddivisi per talune grandi aree di attività. Alla luce di tali dati, negli anni 1997 e 1998 risulta che il SISDE ha prestato complessivamente 337 interventi, di cui ben 292 (pari all'86,6 per cento) nell'ambito di inchieste riguardanti la criminalità organizzata, 16 l'eversione ed il terrorismo e 29 minacce diversificate. Tali risultanze appaiono confermare, in primo luogo, il carattere routinario assunto dagli interventi

di supporto tecnico nel quadro delle attività svolte dal Servizio. Ciò risulta del resto testimoniato dalla lettura di una delle citate relazioni bimestrali (gennaio-febbraio 1998), in cui si afferma tra l'altro che tale attività del SISDE « è stata prestata con sempre maggiore frequenza, in conformità ad un atteggiamento di disponibilità e di collaborazione consolidato da anni ». In secondo luogo, emerge ancora la tendenza a svolgere in maniera assolutamente preponderante i compiti di supporto nell'ambito di indagini relative a settori rientranti nelle aree di intervento rimesse istituzionalmente alla responsabilità del Servizio: gli interventi connessi ad indagini relative alla criminalità, al terrorismo ed all'eversione costituiscono infatti il 91,3 per cento del totale.

È risultato tuttavia evidente come tali dati costituiscano un indice meramente quantitativo del fenomeno e non consentano pertanto di assicurarne una adeguata percezione sul piano sostanziale. Viene in primo luogo in considerazione l'esigenza di definire l'esatta estensione del termine « intervento » di supporto, utilizzato sistematicamente nelle relazioni bimestrali senza ulteriori specificazioni (secondo l'usuale stile che caratterizza la stesura di tali documenti, stile che non di rado — ad avviso del Comitato — eccede in sintesi ed in ellitticità). Come ha anche rilevato il direttore del SISDE nel corso dell'audizione sopra ricordata, occorre verificare se con tale termine si faccia riferimento ad un'operazione considerata nel suo insieme o anche alla semplice messa a disposizione di un apparecchio ovvero, ancora, ad una specifica attività materiale posta in essere nell'ambito di un'operazione più complessa (è il caso di una operazione che comporti, ad esempio, una pluralità di intercettazioni). In secondo luogo, dalle relazioni non è dato desumere informazioni dettagliate circa le forme e le modalità attraverso cui l'attività di supporto si sia estrinsecata nell'ambito degli specifici procedimenti giudiziari. Il Comitato ha ritenuto di particolare interesse riscontrare, tra l'altro, il fondamento delle richieste di supporto — avendo riguardo sia ai presupposti giuridici sia a quelli materiali delle medesime — i titoli di reato per il cui accertamento il supporto è stato prestato nonché le attività in cui esso si è di volta in volta realizzato.

Con nota del 29 gennaio 1999 il Presidente del Comitato ha dunque chiesto al Vicepresidente del Consiglio dei ministri di voler disporre affinché potesse essere trasmessa al Comitato ogni utile informazione sui temi indicati, anche predisponendo al riguardo apposito rapporto, con riferimento agli interventi prestati negli anni compresi tra il 1994 ed il 1998 e riferiti ai giudizi cui avesse messo capo sentenza passata in giudicato.

A tale istanza il Vicepresidente del Consiglio ha dato riscontro con nota del 26 aprile 1999, sulla quale si avrà modo di ritornare diffusamente più avanti. Nella nota in argomento, sulla base di informazioni acquisite presso il SISDE con riferimento alle specifiche istanze formulate dal Comitato, si riferisce che l'attività di supporto viene resa per lo più in contesti investigativi attinenti all'eversione, al terrorismo ed alla criminalità organizzata e si dà altresì conto dell'impossibilità per il Servizio interpellato di ricostruire gli sviluppi processuali dei procedimenti penali nel cui ambito è stato fornito il supporto richiesto. Da ulteriori informazioni pervenute dal Governo,

per altro, risulta che dal 1° maggio 1999 ad oggi (e cioè nell'arco di quasi sette mesi) sono stati effettuati complessivamente 49 interventi di supporto (esclusivamente con riferimento ad indagini per fatti di criminalità organizzata o per fatti di eversione e terrorismo), a fronte di 53 interventi della stessa natura effettuati nei primi quattro mesi del 1999. Ciò indica che il fenomeno, oggetto delle preoccupazioni di questo Comitato, è in via di progressiva contrazione, per effetto di una accresciuta attenzione e sensibilità, da parte del Governo e degli stessi servizi, verso i problemi evocati in questa relazione, la cui radice — come più volte ripetuto — deve essere ricercata in una normativa ormai vecchia di un quarto di secolo.

Un'ulteriore iniziativa è stata infine assunta presso il Consiglio superiore della magistratura. Anche cogliendo uno spunto emerso — come detto dianzi — nel corso dell'audizione del Ministro della giustizia, il Comitato ha infatti ritenuto opportuno chiedere al Vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura se l'organo di autogoverno della magistratura avesse avuto modo di pronunciarsi sulla questione, specificando ad esempio le forme ed i limiti entro i quali gli uffici del pubblico ministero possono eventualmente autorizzare gli organi di polizia giudiziaria delegati al compimento degli atti di indagine a ricorrere a tale forma di collaborazione, sia in termini di principio sia con riferimento a fattispecie concretamente occorse. Con nota dell'8 aprile 1999, il Vicepresidente dell'organo di autogoverno ha per altro comunicato che non risultano specifiche risoluzioni o pronunce del Consiglio superiore della magistratura sulla materia. Parimenti esito negativo ha dato la ricerca effettuata sempre nel medesimo senso presso il ministero della giustizia, i cui uffici hanno reso noto per le vie brevi l'esito negativo del riscontro circa l'esistenza di atti o di decisioni del Consiglio superiore della magistratura in ordine al profilo di interesse del Comitato.

3. L'utilizzo diretto di operatori degli organismi informativi in attività di polizia giudiziaria o di sostegno alle indagini giudiziarie: il quadro che emerge da una recente vicenda disciplinare dinanzi al Consiglio superiore della magistratura.

3.1 Il profilarsi della questione.

Assai più semplice si presenta la ricostruzione delle iniziative istruttorie assunte dal Comitato con riferimento al procedimento disciplinare avviato, su iniziativa della procura generale presso la Corte di Cassazione, nei riguardi del giudice Guido Salvini, procedimento che — è bene precisare sin dall'inizio — non è stato ancora definito, essendo stata impugnata la sentenza di pieno proscioglimento pronunciata

dalla Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura sia dal Procuratore generale presso la Corte di Cassazione sia, per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, dal Ministro della giustizia, della cui sensibilità istituzionale ai problemi posti da questa relazione il Comitato intende dare atto.

Il Comitato è venuto infatti a conoscenza dell'avvio dell'azione disciplinare in parola dagli atti acquisiti con riferimento a diversa questione, originata da fatti all'attenzione del Comitato già a partire dalla XII legislatura e della quale non mette conto riferire, risultando estranea all'oggetto della presente relazione.

È qui sufficiente rammentare che, nell'ambito di un documento trasmesso al Comitato da ufficio giudiziario diverso da quello presso il quale presta servizio il dottor Salvini, si è appresa la notizia dell'avvio del procedimento in questione nonché di alcuni dei capi di incolpazione formulati dal Procuratore generale della Cassazione in occasione dell'esercizio dell'azione disciplinare. Poiché questi ultimi avevano riguardo a materia di suo interesse istituzionale, il Comitato ha convenuto circa l'opportunità di seguire con attenzione lo sviluppo del procedimento istruito nei riguardi del giudice Salvini e di acquisire, nei limiti prescritti dalla legge e contando sullo spirito di collaborazione istituzionale delle autorità competenti, informazioni e documentazione in proposito.

Per ciò che più direttamente rileva in questa sede, risultava da uno dei capi di incolpazione il fatto che il magistrato in questione si fosse avvalso per l'espletamento di atti di indagine di un operatore del SISMI, in quanto tale privo della qualità di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 801 del 1977.

Risultava inoltre da altro capo di incolpazione come il magistrato, avendo formulato al direttore *pro tempore* del SISMI una richiesta di danaro, da erogare a valere sulle disponibilità del Servizio medesimo per favorire la collaborazione alle indagini da lui svolte di una determinata persona (certo Martino Siciliano, del quale gli sviluppi di indagini giudiziarie avevano evidenziato l'appartenenza a gruppi gravitanti nell'area dell'eversione di destra), avesse violato la legge n. 801 del 1977, «che non contempla rapporti diretti tra magistrati ed appartenenti ai servizi di sicurezza» ⁽²⁾.

Alla luce di tali presupposti, senz'altro tali da legittimare un intervento dell'organo parlamentare di controllo (ovviamente per i profili di sua specifica competenza), in data 22 maggio 1998 il Comitato ha richiesto al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione copia del provvedimento con cui era stato a suo tempo promosso il giudizio disciplinare nei riguardi del magistrato. La lettura di tale provvedimento, trasmesso tempestivamente con nota del 26 maggio 1998, ha confermato l'esistenza di capi di incolpazione di interesse del Comitato, siccome desunti dal documento trasmesso dall'ufficio giudiziario sopra ricordato.

(2) L'espressione tra virgolette riprende testualmente la descrizione del capo di incolpazione in esame, come risultante dal documento trasmesso dall'ufficio giudiziario sulla base del quale il Comitato ha preso conoscenza della vicenda.